

Deliberazione 30 marzo 2011 - ARG/gas 40/11

Ulteriori disposizioni procedurali per l'attuazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 e approvazione delle procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio ai sensi del medesimo decreto

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 31 gennaio 2011 recante l'accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano Eni);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2011, ARG/gas 14/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 39/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/11);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10 (di seguito: DCO 45/10);
- la comunicazione del Ministro in data 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi all’Autorità ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: nota del 10 febbraio 2011).

Considerato che:

- il decreto legislativo n. 130/10 prevede:
 - all’articolo 6, comma 7, che i servizi e le prestazioni corrispondenti agli eventuali volumi di nuova capacità di stoccaggio che risultino, a qualsiasi titolo, non assegnati ai soggetti investitori, sono offerti al mercato in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati dall’Autorità, su indirizzi del MSE;
 - all’articolo 7, comma 5, che le prestazioni e i servizi di stoccaggio disciplinati al comma 3 del medesimo articolo sono offerti annualmente al mercato sulla base di procedure di asta competitiva, svolta dal Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE), in applicazione di regole definite dall’Autorità prevedendo il riconoscimento del corrispondente provento ai soggetti investitori;
 - all’articolo 7, comma 6, che l’Autorità definisca le regole delle procedure di asta competitiva di cui al precedente alinea, con l’obiettivo di:
 - a) massimizzare il provento delle procedure compatibilmente con quanto previsto alla lettera b);
 - b) limitare la partecipazione di ciascun soggetto a non più del 40% del totale della quantità assegnabile;
 - all’articolo 9, comma 6, che, al fine di assicurare l’invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, l’Autorità destini alla riduzione delle tariffe di distribuzione:
 - a) i proventi derivanti dall’offerta al mercato dei servizi corrispondenti al 10% della quota dei diritti detenuti dai soggetti investitori aderenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10; a tal fine detti diritti sono ridotti di una quota pari al 10% a decorrere dall’entrata in esercizio della relativa capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo per cui il soggetto investitore aderente si è avvalso delle misure transitorie di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto;
 - b) il 10% dei proventi relativi a ciascun soggetto investitore aderente dalle aste competitive di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto, per un periodo pari al doppio del periodo per cui il medesimo soggetto si è avvalso delle misure transitorie di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto;
 - c) la differenza tra i proventi ottenuti dalle procedure d’asta di cui all’articolo 6, comma 5, ultimo periodo, del decreto ed i relativi corrispettivi da riconoscere ai soggetti realizzatori;

- d) gli eventuali importi compensativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
- gli indirizzi all'Autorità contenuti nella nota del 10 febbraio 2011 prevedono, con riferimento al Piano ENI, tra l'altro che:
 - allo scopo di ridurre l'onere di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n.130/10, la capacità di stoccaggio relativa al Piano Eni sia resa fisicamente disponibile ai soggetti investitori industriali fino al quantitativo loro riservato di 3 miliardi di metri cubi in proporzione alle quote assegnate a ciascuno in esito alle procedure concorsuali e, solo successivamente, ai soggetti investitori termoelettrici;
 - l'Autorità possa disciplinare le procedure di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10 anche successivamente alla determinazione della disciplina delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto;
 - i servizi relativi a volumi di nuova capacità di stoccaggio non assegnata in seguito alle procedure per la selezione dei soggetti investitori industriali e termoelettrici, saranno assegnati con procedure annuali o pluriennali di asta competitiva al rialzo a tutti i richiedenti;
 - l'Autorità con la deliberazione ARG/gas 39/11 ha approvato per l'anno 2011 i corrispettivi di cui al decreto legislativo n. 130/10 in applicazione della deliberazione n. 29/11;
 - alcune aziende titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a gas naturale hanno evidenziato che, qualora si procedesse immediatamente alla assegnazione tramite asta della capacità di stoccaggio riservata, ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, ai soggetti investitori termoelettrici, vi sarebbe un forte rischio che l'asta produca prezzi inadeguati o che, addirittura, sia compromessa un'ampia partecipazione da parte del comparto termoelettrico, con conseguenti riduzioni del provento atteso dall'asta, a svantaggio dei finali allacciati alle reti di distribuzione; e che tale rischio è connesso in particolare alle difficoltà di dare una corretta valorizzazione della capacità di stoccaggio oggetto dell'asta a causa:
 - dell'incertezza sul momento in cui la capacità di stoccaggio oggetto di assegnazione sarà effettivamente resa disponibile ai soggetti investitori termoelettrici, che non godono delle misure transitorie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;
 - dell'incertezza sugli effetti prodotti dall'attesa modifica del contesto regolatorio ed in particolare della attesa modifica della regolazione del bilanciamento.

Considerato, inoltre, che:

- al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, un'efficiente utilizzazione delle infrastrutture di stoccaggio e la minimizzazione degli oneri per i soggetti investitori, sia necessario prevedere la possibilità per i soggetti investitori che sottoscrivono il contratto di cui al comma 3 del medesimo articolo di condizionare la cessione dei servizi corrispondenti alla loro capacità all'ottenimento di un prezzo minimo dagli

- stessi predefinito (prezzo di riserva), ovvero di non cedere detti servizi per utilizzarli direttamente o cederli bilateralmente;
- data l'omogeneità del prodotto oggetto di cessione, è possibile minimizzare i costi di transazione e l'efficienza del sistema prevedendo che le medesime procedure di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, siano utilizzate per la cessione:
 - dei servizi corrispondenti al 10% della quota dei diritti detenuti dai soggetti investitori aderenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 e ai contratti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 - dei servizi corrispondenti alle quantità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10;
 - prevedere la possibilità per i soggetti industriali di confermare, anche solo parzialmente, la loro richiesta di finanziamento anche in un momento successivo a quello di svolgimento delle procedure d'asta per la cessione al mercato di cui al punto precedente non produca alcuna distorsione sostanziale nei limiti in cui:
 - i suddetti soggetti industriali si impegnino, almeno per la quota di capacità che non sia loro assegnata immediatamente a titolo definitivo, a sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.130/10 ed a ottenere con riferimento a detta capacità il controvalore derivante dalle procedure d'asta per la cessione al mercato;
 - la capacità eventualmente non assegnata ai soggetti investitori si sarebbe comunque dovuta assegnare su base annuale attraverso le medesime procedure d'asta per la cessione al mercato;
 - la possibilità per i soggetti investitori che sottoscrivono il contratto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.130/10 di esprimere adeguati prezzi di riserva per la cessione dei servizi corrispondenti alla loro capacità consente, inoltre, di perseguire la massimizzazione del provento da cessione indipendentemente dal meccanismo scelto per la regolazione del prezzo (*pay as bid* o marginale).

Considerato, infine, che:

- la società Stogit, che eroga il servizio di stoccaggio con riferimento alla maggior parte delle capacità disponibili in Italia ed è stata incaricata da Eni di sviluppare la nuova capacità di stoccaggio in attuazione del decreto legislativo n. 130/10, svolge correntemente procedure di asta competitiva per l'assegnazione dei servizi di stoccaggio;
- le procedure d'asta competitiva per la cessione al mercato dei servizi e delle prestazioni relative alla capacità di stoccaggio di cui al piano ENI per l'anno stoccaggio 1 aprile 2011- 31 marzo 2012, potrebbero, se non adeguatamente disegnate per tenere conto delle possibili asimmetrie informative tra i potenziali partecipanti in merito al valore di mercato di detta capacità e delle tempistiche con cui si svolgeranno, non consentire la massimizzazione del provento d'asta;
- al fine di massimizzare il provento derivante dalle procedure d'asta competitiva, è necessario che offerte di acquisto siano raccolte contestualmente a quelle di vendita e che, quindi, nel formulare le offerte di acquisto non sia nota la quantità totale posta in vendita;

- le tempistiche necessarie per l'attuazione delle misure transitorie fisiche di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10 non siano più compatibili con la loro implementazione a partire dall'anno termico di stoccaggio 2011 – 2012;
- sia conseguentemente necessario differire all'anno termico di stoccaggio 2012 – 2013 la possibilità di accedere alle medesime misure, estendendo all'anno termico di stoccaggio 2011 – 2012 le misure transitorie finanziarie aventi ad oggetto il riconoscimento ai soggetti investitori aderenti di importi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10.

Ritenuto opportuno:

- che le medesime procedure di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, siano utilizzate per la cessione:
 - dei servizi corrispondenti al 10% della quota dei diritti detenuti dai soggetti investitori aderenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 130/10 e ai contratti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 - dei servizi corrispondenti alle quantità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 130/10;
- che la procedura di asta competitiva per la cessione dei servizi di cui al punto precedente preveda:
 - che le offerte siano riferite al corrispettivo d'accesso unitario, prevedendo che il corrispettivo di utilizzazione unitario sia il medesimo previsto nei contratti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 130/10;
 - che ai fini dell'individuazione delle offerte accettate, le offerte di acquisto siano ordinate in ordine decrescente per prezzo offerto; e che siano accettate tutte le offerte che consentano di massimizzare la differenza tra quanto offerto in acquisto e quanto richiesto per la vendita;
- che, in sede di prima applicazione e al fine di massimizzare il provento d'asta, la procedura di asta competitiva per la cessione dei servizi di cui al punto precedente preveda:
 - lo svolgimento della procedura in due sessioni successive con la definizione di differenti prezzi di riserva;
 - la selezione e valorizzazione di ciascuna offerta di acquisto accettata nell'ambito della prima sessione sulla base del prezzo che caratterizza detta offerta;
 - la selezione e valorizzazione delle offerte di acquisto accettate di ciascun operatore partecipante nell'ambito della seconda sessione:
 - a) limitatamente a quantità corrispondenti a quelle delle offerte accettate del medesimo operatore nella prima sessione, sulla base del prezzo che caratterizza l'offerta di acquisto accettata con prezzo offerto più basso tra tutte quelle presentate da tutti gli operatori ed accettate nella seconda sessione; applicando la suddetta valorizzazione a partire dalle offerte accettate e caratterizzate da prezzo offerto più alto;
 - b) per le quantità accettate nella seconda sessione in eccesso rispetto a quelle delle offerte accettate del medesimo operatore nella prima sessione, sulla base del prezzo che caratterizza ciascuna offerta accettata;

- non sia nota ai partecipanti la capacità complessivamente offerta in vendita;
- che il GSE si avvalga di Stogit per lo svolgimento delle procedure di cui al punto precedente;
- prorogare i termini delle procedure per la selezione dei soggetti investitori, al fine di consentire ai potenziali partecipanti di completare le proprie valutazioni, anche alla luce dei corrispettivi approvati dall’Autorità con la deliberazione ARG/gas 39/11;
- prevedere la possibilità per i soggetti investitori di confermare, anche solo parzialmente, la loro richiesta di finanziamento anche in un momento successivo a quello di svolgimento delle procedure d’asta per la cessione al mercato;
- modificare ed integrare, conseguentemente, le procedure previste all’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10 per la selezione dei soggetti investitori interessati a concorrere al supporto dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, come individuati dal Piano Eni, come disciplinate dalla deliberazione ARG/gas 13/11;
- modificare le disposizioni relative ai servizi offerti nell’ambito delle misure transitorie di cui all’articolo 9 decreto legislativo n. 130/10 come disciplinate dalla deliberazione ARG/gas 193/10

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/gas 13/11 come di seguito:

- il comma 4.4 è sostituito dal seguente:

“4.4 Le aggregazioni di cui di cui al comma 3.2, lettera b), partecipano nei limiti della riserva di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 1, del decreto legislativo n.130/10, limitatamente al consumo di gas corrispondente all’aggregato delle piccole e medie imprese e, nell’ambito della riserva di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 3, del decreto legislativo n.130/10, limitatamente al consumo di gas corrispondente all’aggregato dei clienti finali industriali.”
- dopo il comma 4.5 è aggiunto il seguente comma:

“4.6 La procedura di asta competitiva di cui al comma 4.5 si svolge attraverso molteplici sessioni ciascuna avente ad oggetto l’assegnazione ai soggetti investitori produttori della nuova capacità di stoccaggio che si renda di volta in volta disponibile per l’anno stoccaggio successivo ai soggetti investitori produttori ai sensi dei criteri fissati al comma 9.7.”
- il comma 5.1, è sostituito dal seguente:

“5.1 Nell’ambito delle procedure di cui al comma 4.2, il soggetto investitore industriale, di cui al comma 3.1, lettera a), e 3.2, presenta un’offerta di finanziamento contenente:

 - a) il volume massimo di capacità di stoccaggio che si impegna a finanziare, qualora risulti assegnatario;

- b) il volume massimo di capacità di stoccaggio per cui intende assumere immediatamente l'impegno irrevocabile al finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo contratto;
 - c) le modalità contrattuali prescelte tra quelle indicate all'articolo 7, commi 1 e 3, del Decreto legislativo n. 130/10 con riferimento alla capacità di stoccaggio assegnata nei limiti della quantità di cui alla precedente lettera b);
 - d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 130/10 con riferimento o all'anno termico (1 ottobre – 30 settembre) o all'anno termico di stoccaggio (1 aprile – 31 marzo);
 - e) l'impegno ad accettare la cessione al mercato per l'anno termico di stoccaggio aprile 2011 – marzo 2012, a fronte del riconoscimento della relativa quota del provento d'asta, come determinato ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, della capacità di stoccaggio di cui risulti assegnatario a titolo definitivo in esito alla seconda fase delle procedure di cui al comma 4.2 in eccesso rispetto a quella assegnata a titolo definitivo in esito alla prima fase delle procedure e di cui al comma 5.3.”
- dopo il comma 5.2 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “5.3 La capacità di stoccaggio assegnata a ciascun soggetto investitore industriale in esito alla prima fase delle procedure è assegnata a titolo definitivo per le quantità fino a concorrenza con quelle di cui al comma 5.1, lettera b).
 - 5.4 La capacità di stoccaggio eventualmente assegnata a ciascun soggetto investitore industriale in esito alla prima fase delle procedure ed in eccesso rispetto a quella di cui al comma 5.1, lettera b), è assegnata a titolo provvisorio. Al fine di procedere all'assegnazione a titolo definitivo di detta capacità, entro il 30 giugno 2011, ciascun soggetto investitore industriale è tenuto a presentare al soggetto aggiudicatore, secondo le modalità da questo definite, un'integrazione dell'offerta di finanziamento contenente:
 - a) l'indicazione definitiva e vincolante del volume massimo di capacità di stoccaggio che si impegna a finanziare, qualora risulti assegnatario; tale volume deve essere non superiore a quello contenuto nell'offerta presentata ai sensi del comma 5.1, lettera a) e non inferiore a quello di cui al comma 5.3 e per cui è già stato assunto l'impegno irrevocabile al finanziamento ed è già stato sottoscritto il relativo contratto;
 - b) l'impegno irrevocabile al finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo contratto per tutta la capacità di stoccaggio allo stesso assegnata nei limiti della quantità di cui alla precedente lettera a);
 - c) la scelta della modalità contrattuale di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 130/10 per le quantità di capacità di stoccaggio allo stesso assegnate ed ulteriori rispetto a quella di cui al comma 5.3 e per cui è già stato sottoscritto il relativo contratto; con riferimento a dette quantità ulteriori, il contratto prevede per l'anno stoccaggio aprile 2011-marzo 2012, il riconoscimento al soggetto investitore industriale,

a fronte del corrispettivo contrattuale d'accesso, della corrispondente quota del provento d'asta, come determinata ai sensi dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, derivante dalla cessione di detta ulteriore quantità al mercato attraverso le procedure concorsuali disciplinate ai sensi del medesimo allegato.

5.5 La mancata presentazione da parte di un soggetto investitore industriale dell'integrazione d'offerta di cui al comma 5.4 entro il termine ivi previsto, equivale, ai fini della aggiudicazione a titolo definitivo, ad un'offerta integrativa nella quale detto soggetto investitore abbia confermato il proprio impegno irrevocabile al finanziamento ed alla sottoscrizione del relativo contratto della sola capacità allo stesso eventualmente già assegnata a titolo definitivo ai sensi del comma 5.3.”

- al comma 6.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) la nuova capacità di stoccaggio è assegnata “pro-quota” sul quantitativo richiesto da ciascun soggetto investitore industriale avente diritto; l'assegnazione avviene in due fasi:
 - in una prima fase l'assegnazione è effettuata “pro quota” sulla base delle quantità massime richieste di cui al comma 5.1, lettera a), ed ha valore definitivo con esclusivo riferimento alle quantità assegnate in esito alla prima fase fino a concorrenza con quelle di cui al comma 5.1, lettera b); qualora in esito all'applicazione del suddetto criterio per alcuni soggetti richiedenti i quantitativi assegnati siano inferiori a quelli di cui al comma 5.1 , lettera b), i quantitativi assegnati ai medesimi soggetti vengono aumentati proporzionalmente conformemente ai seguenti criteri:
 - i. i quantitativi aggiuntivi assegnati vengono compensati da una corrispondente riduzione proporzionale dei quantitativi in eccesso a quelli di cui al comma 5.1, lettera b); tale riduzione è pari complessivamente al massimo al 5%;
 - ii. i quantitativi assegnati a ciascun soggetto devono essere non superiori a quelli di cui al comma 5.1, lettera b);
 - nella seconda fase si procede all'assegnazione a titolo definitivo dei quantitativi non già assegnati a titolo definitivo nella prima fase, assegnando gli eventuali quantitativi non confermati agli altri soggetti proporzionalmente e fino a concorrenza con la quantità richiesta e di cui al comma 5.4, lettera a);”
- al comma 8.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - “b) il 8 aprile 2011, le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione, come disciplinate dal presente provvedimento, comprensive dei valori assunti dai corrispettivi C_{fixs} e C_{vars} differenziati per ciascun dei successivi 10 anni; detti valori sono aggiornati e pubblicati prima dell'avvio di ciascuna delle sessioni della procedura di cui al comma 4.5;”
- il comma 8.2 è sostituito dal seguente:
 - “8.2 Il termine per la presentazione delle offerte di finanziamento da parte dei soggetti investitori industriali è fissato al 18 aprile 2011”;

- il comma 8.3 è sostituito dal seguente:

“8.3 La capacità di stoccaggio oggetto di finanziamento è assegnata ai soggetti investitori industriali in esito alla prima fase delle procedure di cui al comma 4.2, entro il 21 aprile 2011”;
- dopo il comma 8.3, sono aggiunti i seguenti commi:

“8.4 Il soggetto aggiudicatore procede, entro 7 giorni dal termine previsto al comma 5.4 per la presentazione dell’integrazione di offerta, allo svolgimento della seconda fase delle procedure di cui al comma 4.2, dandone tempestiva comunicazione a tutti i soggetti investitori industriali risultati assegnatari.

8.5 Il termine per la presentazione delle offerte di finanziamento da parte dei soggetti investitori produttori è fissato, con riferimento alla prima sessione della procedura di cui al comma 4.5, al 26 aprile 2011; l’eventuale capacità di stoccaggio oggetto di aggiudicazione in detta sessione è assegnata entro il 28 aprile 2011.

8.6 I termini per la presentazione delle offerte di finanziamento da parte dei soggetti investitori produttori riferiti alle sessioni della procedura di cui al comma 4.5 successive alla prima sono fissati dal soggetto aggiudicatore comunque non prima del 20 di gennaio precedente l’inizio di ciascun anno di stoccaggio in cui la capacità di stoccaggio oggetto di aggiudicazione sarà disponibile; il termine ultimo per l’aggiudicazione della relativa capacità di stoccaggio è fissato, con riferimento a ciascuna sessione della procedura di cui al comma 4.5 successiva alla prima, dal soggetto aggiudicatore comunque non successivamente al termine del mese di febbraio precedente l’inizio di ciascun anno di stoccaggio in cui la capacità di stoccaggio oggetto di aggiudicazione sarà disponibile.

8.7 Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga che, ai fini della massimizzazione del provento derivante da una sessione della procedura di cui al comma 4.5, sia opportuno non rispettare i termini di cui al comma 8.6, presenta richiesta motivata all’Autorità in tal senso.”
- al comma 9.3, le parole “secondo le modalità previste nel contratto:” sono sostituite dalle seguenti “secondo le modalità previste in ciascun contratto avente ad oggetto la capacità assegnata in esito ad una specifica sessione della procedura di cui al comma 4.5:”;
- al comma 9.3, lettera a), dopo “ponderato per le relative quantità;” sono aggiunte le seguenti parole “ e dove i valori del c_{fixs} applicabili con riferimento a ciascun anno sono pari a quelli comunicati dal soggetto realizzatore con riferimento alla sessione in cui è stata aggiudicata la capacità oggetto del contratto.”;
- il comma 9.5, è sostituito dal seguente comma:

“9.5 Con riferimento ai soggetti investitori produttori, la possibilità di recesso di cui all’articolo 7, comma 7, lettera b), del Decreto legislativo n.130/10 è limitata, con riferimento a ciascun anno n di ciascun contratto avente ad oggetto la capacità di cui il soggetto è risultato assegnatario in esito ad una

specifica sessione della procedura di cui al comma 4.5, ai soli casi in cui si verifichi la seguente condizione:

$$\sum_{t=1}^n c_{prod_t} > \sum_{t=1}^n \text{Max}\{c_{fixs_t} \times 1,2; c_{fixs_t} + c_{bid_medio}\}$$

con c_{bid_medio} pari al valore medio dei c_{bid} offerti per i lotti di cui il soggetto è risultato assegnatario in esito ad una specifica sessione della procedura di cui al comma 4.5, ponderato per le relative quantità.”

- dopo il comma 9.5, è aggiunto il seguente comma:

“9.5 bis Con riferimento ai soggetti investitori industriali, la possibilità di recesso di cui all’articolo 7, comma 7, lettera b), del Decreto legislativo n.130/10 è limitata, con riferimento a ciascun anno n del contratto, ai soli casi in cui si verifichi la seguente condizione:

$$\sum_{t=1}^n c_{fix_t} > \sum_{t=1}^n c_{fixs_t} \times 1,2.”$$

- al comma 10.1, dopo la parola “conclusione” sono aggiunte le seguenti parole “di ciascuna fase e/o sessione”;
2. di differire all’anno termico di stoccaggio 2012 – 2013 la possibilità di accedere alle misure transitorie fisiche di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10, estendendo all’anno termico di stoccaggio 2011 – 2012 le misure transitorie finanziarie aventi ad oggetto il riconoscimento ai soggetti investitori aderenti di importi determinati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;
 3. di modificare la deliberazione ARG/gas 193/10 come di seguito:
 - il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

“3.1 Il soggetto investitore industriale che intenda avvalersi delle misure transitorie presenta al GSE apposita richiesta sulla base di un modello predisposto dal medesimo GSE indicando:

 - a) entro 5 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui assegnata a titolo definitivo in esito alla prima fase delle procedure, la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;
 - b) entro 25 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui complessivamente assegnata a titolo definitivo in esito alla seconda fase delle procedure la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;
 - il comma 3.4, è sostituito dal seguente:

“3.4 Il GSE trasmette all’Autorità per l’approvazione almeno 5 giorni prima del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 3.1 lett. a) lo standard del contratto di cui al comma 3.3. L’Autorità si pronuncia entro il termine ordinatorio di 5 giorni.”
 - al comma 5.1, lettera a), il punto iv), è sostituito dal seguente:

“iv) K_i è un parametro che assume i seguenti valori differenziati in relazione all’anno stoccaggio i cui il mese m appartiene:

- a) 1 con riferimento all'anno stoccaggio 2012 – 2013;
 - b) 1,25 con riferimento all'anno stoccaggio 2013 – 2014;
 - c) 1,5 con riferimento all'anno stoccaggio 2014 – 2015.”
- al comma 5.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - “e) il corrispettivo FIN_t , relativo alle misure transitorie finanziarie nell'anno stoccaggio t , pari a:

$$FIN_t = CA_0 \times (\Delta_t^{fin} - CVS \times 2 - K_t \times c_{vrt})$$

dove:

- i. t sono gli anni stoccaggio 2010 – 2011 e 2011 – 2012;
 - ii. CA_0 è pari alla capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie;
 - iii. Δ_t^{fin} è il corrispettivo pari a:
 - a) 2,47 €/MWh per l'anno stoccaggio 2010 – 2011, determinato dall'Autorità con riferimento alla differenza tra le quotazioni per la consegna del gas naturale nel periodo 1 ottobre 2010 – 31 marzo 2011 e nel periodo 1 aprile 2010 – 30 settembre 2010, nei mercati di cui al comma 4.3;
 - b) 3,10 €/MWh per l'anno stoccaggio 2011 – 2012, determinato dall'Autorità con riferimento alla differenza tra le quotazioni per la consegna del gas naturale nel periodo 1 ottobre 2011 – 31 marzo 2012 e nel periodo 1 aprile 2011 – 30 settembre 2011, nei mercati di cui al comma 4.3;
 - iv. CVS è il corrispettivo unitario, espresso in €/MWh, di cui alla lettera b), punto ii);
 - v. K_t è un parametro pari a:
 - a) 0,5 per l'anno stoccaggio 2010 – 2011;
 - b) 0,75 per l'anno stoccaggio 2011 – 2012;
 - vi. c_{vrt} è il corrispettivo unitario, espresso in €/MWh, di cui alla lettera a), punto i).”;
4. di prevedere che Stogit S.p.A., nella sua qualità di soggetto aggiudicatore ai sensi della deliberazione ARG/gas 13/10, pubblici sul proprio sito *internet* le modifiche apportate dal presente provvedimento alle procedure di assegnazione disciplinate ai sensi della medesima deliberazione;
 5. di approvare le procedure di asta competitiva per la cessione al mercato di servizi di stoccaggio di gas naturale ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, come riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla società Stogit S.p.A. e alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
 7. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;
 8. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la nuova versione delle deliberazioni ARG/gas 193/10 e ARG/gas 13/11 risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento.

30 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni